



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

COMUNICATO STAMPA

Agcom: approvato regolamento sulla libertà di scelta delle apparecchiature terminali per l'accesso ad internet

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le misure attuative del regolamento europeo riguardante l'accesso ad una rete Internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali utilizzate per l'accesso da postazione fissa. Le misure si inseriscono nel quadro normativo in materia di concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche e di armonizzazione delle regole relative alla messa a disposizione commerciale secondo i requisiti tecnici e di conformità delle apparecchiature previste dal diritto europeo. Al fine di consentire scelte consapevoli e informate, nonché di tutelare i consumatori finali, la decisione dell'Autorità delinea gli elementi essenziali e il dettaglio dei prezzi e delle modalità di vendita dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base a quanto previsto agli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il provvedimento, relatore Antonio Nicita, è frutto di una estesa consultazione pubblica che ha coinvolto tutti i principali operatori che forniscono connettività, le associazioni di categoria in ambito industriale, artigianale, manifatturiero e del commercio al dettaglio, associazioni a carattere civico e consumeristico, e ha visto anche singoli utenti partecipare con i propri contributi.

Con la delibera 348/18/CONS l'Autorità ha dunque confermato il diritto degli utenti di scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa, fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali. Dal punto di vista tecnico, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non potranno rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla propria rete se l'apparecchiatura scelta dall'utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all'utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminare la qualità dei servizi inclusi nell'offerta, in caso di collegamento ad un'apparecchiatura terminale di propria scelta. A tale fine, i fornitori di accesso alla rete dovranno fornire ai propri clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni adeguate per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e la semplice configurazione degli apparati terminal, sostitutivi o integrativi, di propria scelta. Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall'Autorità.

I contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali. Si stabiliscono quindi precisi obblighi a tutela della libertà di scelta che comportano specifiche misure sia di trasparenza contrattuale che di tipo tecnico. Qualora gli operatori offrano il terminale in abbinamento con servizi di connettività ne devono specificare chiaramente le condizioni di fornitura nonché garantire che il consumatore possa scegliere un proprio terminale fornendo tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento. In particolare, nel caso vi sia una cessione a titolo oneroso, gli operatori dovranno indicare trasparentemente eventuali costi di installazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà del terminale. Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all'uso del terminale e i servizi correlati. Inoltre nel caso di recesso, la mancata restituzione di un'apparecchiatura terminale non utilizzata dall'utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l'utente.

“Con questa misura - ha sottolineato Nicita – l’Autorità specifica le misure di trasparenza e di interoperabilità necessarie per garantire l’accesso ad un Internet aperta, come definita dal legislatore europeo, coniugando due libertà economiche che vanno salvaguardate: quella della libera scelta dell’utente dell’apparecchiatura terminale e quella commerciale dell’impresa anche attraverso offerte abbinate”. Il pacchetto di misure adottato, ha spiegato Nicita, contribuirà a rafforzare la libera e consapevole scelta dei consumatori italiani e la creazione di un ecosistema competitivo, favorevole all’innovazione tecnologica, sia in termini di servizi di connettività più performanti che di sviluppo di apparecchi terminali più evoluti e rispondenti alle necessità dei cittadini”.

Roma, 01 agosto 2018